SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



# Corso di formazione R.S.P.P. D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016

# Modulo B COMUNE Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P

## **RISCHI INFORTUNISTICI**


# UD4


Marco Fantini SPSAL Reggio Emilia


Novembre 2020


# UD4 CONTENUTI

- MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE
- RISCHIO MECCANICO
- RISCHIO ELETTRICO
- MOVIMENTAZIONE MERCI\*









# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III - Capo I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

# D.LGS. 81/08 TIT.III USO ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.

Art. 69

### RIPRESE DA DIR. 89/655/CEE

**DEFINIZIONI** 

## a) ATTREZZATURA DI LAVORO:

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro

## Art. 69

# **DEFINIZIONI**

# b) USO DI ATTREZZATURA DI LAVORO:

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

## c) ZONA PERICOLOSA:

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso


# Art. 69: DEFINIZIONI


## d) LAVORATORE ESPOSTO:

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa

### e) OPERATORE:

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro





# MACCHINE E ATTREZZATURE MACCHINE MARCATE CE REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (Allegato 1° D.P.R. 459/96 -D.Lgs.17/10) MACCHINE NON MARCATE CE PROJUSITI GENERALI, D.Lgs. 87/08 8/1, D.Lgs. 87/08 8/1, D.Lgs. 87/08 8/1, D.Lgs. 8/1/08

# **REQUISITI DI SICUREZZA**

Art. 70

**ALLEGATO V** 

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO <u>NON MARCATE CE</u>

Si compone di due parti:

Parte I: Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

Parte II: Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

# Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

**ALLEGATO V PARTE I** 

# REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

- SISTEMI E DISPOSITIVI DI COMANDO
- RISCHI DI ROTTURA, PROIEZIONE E CADUTA DI OGGETTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO
- EMISSIONI DI GAS VAPORI LIQUIDI POLVERI ECC.
- STABILITÀ
- RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
- ILLUMINAZIONE
- TEMPERATURE ESTREME
- SEGNALAZIONI INDICAZIONI
- VIBRAZIONI
- MANUTENZIONI RIPARAZIONI REGOLAZIONI
- INCENDIO ESPLOSIONE

# **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

**ALLEGATO V PARTE II** 

# PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

- 1. PIANI DI POSA ROTAIE PERCORRIBILI
- 2. PRESSE
- 3. CESOIE
- 4. CESOIE GRANDI CON PIU' OPERATORI
- 5. LAMINATOI CALANDRE
- 6. MESCOLATORI PER GOMMA
- 7. VANO DI IMBOCCO DELLE TREBBIATRICI
- 8. PARAPETTO ALLA FOSSETTA DELLE TREBBIATRICI

# **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

### **ALLEGATO V PARTE II**

# PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

- 1. DISPOSITIVI DI SBARRAMENTO PER PIANI INCLINATI
- 2. DISPOSITIVI AUTOMATICI DI FINE CORSA
- 3. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE
- 4. ELEVATORI MONTATI SU IMPALCATURE
- 5. PROTEZIONE PER MOLE ABRASIVE
- PROTEZIONE LIMITATA PER MOLE ABRASIVE
- 7. PROTEZIONI SEGHE CIRCOLARI
- 8. PROTEZIONI PER FRESATRICI DA LEGNO (TOUPIE)
- 9. ORGANI LAVORATORI DEI FRANTOI DISINTEGRATORI
- 10. APERTURE DI ALIMENTAZIONE DEI FRANTOI
- 11. GUIDANAVETTA PER TELAI MECCANICI DI TESSITURA
- 12. PORTE DELLE STUFE DI ESSICAZIONE
- 13. ALIMENTAZ. A BASSA TENSIONE PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI
- 14. DOPPIO ISOLAMENTO PER APPARECCHI ELETTRICI PORTATILI

# **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**

**ALLEGATO V PARTE II** 

# PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI A ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

- 1. ARCO DI PROTEZIONE ATTREZZATURE MOBILI
- 2. CINTURE DI SICUREZZA
- 3. PROTEZIONE APERTURE DI CARICO/SCARICO
- 4. MACCHINE SOLLEVAMENTO PERSONE
- 5. SCALE AEREE
- 6. PONTI SOSPESI
- 7. ASCENSORI E MONTACARICHI
- 8. MANDRINO TORNIO
- 9. SEGHE CIRCOLARI A CALDO
- 10. CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI
- 11. VALVOLA DI SICUREZZA SUI COMPRESSORI
- 12. PRESSE FUSTELLATRICI

# **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**



**COMMA 4** 

# LE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTT. 20 E 21 DEL D.LGS. 758/94 VENGONO ESPLETATE:

- a) Dall' organo di vigilanza che ha accertato (era: rilevato) in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del DdL utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura mediante:
- apposita <u>prescrizione</u> a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione
- idonea <u>disposizione</u> in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione


# **Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA**



**COMMA 4** 

# LE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTT. 20 E 21 DEL D.LGS. 758/94 VENGONO ESPLETATE:

b) Dall' organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale di controllo del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più RES previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'art. 70





# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

### COMMA 1

Art. 71

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi

che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive Comunitarie

# **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

COMMA 2

Art. 71

# ALL'ATTO DELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, IL DATORE DI LAVORO PRENDE IN CONSIDERAZIONE:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

COMMA 3

Art. 71

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI

# **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**


COMMA 3

Art. 71

**ALLEGATO VI** 

- 1. STABILITA' DELLE ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO
- 2. SOLLEVAMENTO ECCEZIONALE DI PERSONE
- 3. DIVIETO DI SOSTARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
- 4. SCELTA DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
- 5. DEPOSITO CORRETTO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
- 6. INTERSEZIONE RAGGI D'AZIONE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

# COMMA 3 Art. 71 ALLEGATO VI 1. INSTALLATE, DISPOSTE E USATE IN MODO CORRETTO 2. RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI 3. VIETATO PULIRE, INGRASSARE, OLIARE ORGANI IN MOTO 4. MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI E NOCIVI 5. USO ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI 6. VERIFICHE FUNI E CATENE 7. ATTREZZATURE CHE SERVONO A SOLLEVARE PERSONE 8. RISCHI ENERGIA ELETTRICA 9. OPERAZIONI DI SALDATURA 10. MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E SIMILI



# Art. 71: OBBLIGHI DEL DdL

**COMMA 5** 

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

COMMA 7

Art. 71

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti

# **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

COMMA8

Art. 71

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento


## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**


Art. 71

### COMMA8

segue...

- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi
  - ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- c) Gli interventi di controllo ... devono essere <u>effettuati da persona</u> <u>competente</u>





ALL.VII

- •Scale aeree a inclinazione variabile
- •Ponti mobili sviluppabili su carro ...
- VERIFICHE PERIODICHE
- •Ponti sospesi e relativi argani
- Idroestrattori a forza centrifuga con diametro paniere x n°giri > 450 (m x giri/min)....
- •Carrelli semoventi a braccio telescopico
- •Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- •Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma quidata verticalmente
- •Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg...
- •Attrezzature a pressione...
- •Generatori di vapore...
- Generatori di calore...

# APPARECCHI SOLLEVAMENTO FISSI - PORTATA > 200 Kg Anno fabbricazione non antecedente 10 anni Anno fabbricazione antecedente 10 anni BIENNALE Anno fabbricazione non antecedente 10 anni Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico Anno fabbricazione antecedente 10 anni Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico ANNUALE Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico

### **VERIFICHE PERIODICHE**

**ALL.VII** 

# APPARECCHI SOLLEVAMENTO MOBILI/TRASFERIBILI

- PORTATA > 200 Kg

**BIENNALE** 

Anno fabbricazione non antecedente 10 anni

**ANNUALE** 

Anno fabbricazione antecedente 10 anni

ANNUALE

Costruzioni, portuale, estrattivo, siderurgico

# OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Art. 72

COMMA 1

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V

# OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO

Art. 72

COMMA 2

Chiunque noleggi o conceda in uso (eliminato "ad un datore di lavoro") attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza

Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare <u>formati</u> conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista

# USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento

Le utilizzano secondo le informazioni e l'addestramento ricevuti

Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti

40

# INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

COMMA 1

Art. 73

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature
- b) alle situazioni anormali prevedibili


# INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

Art. 73

COMMA 2

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature


# INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO Art. 73 COMMA 3 Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati





# INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO Art. 73 COMMA 5 In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale


abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed

i requisiti minimi di validità della formazione
















# CONTATTI INDIRETTI CONTATTO CON UNA MASSA O UNA PARTE CONDUTTRICE A SEGUITO DI UN GUASTO ALL'ISOLAMENTO INVOLUCRO MOTORE ELETTRICO INVOLUCRO APPARECCHIATURA ELETTRICA PARTE METALLICA DI UNA STRUTTURA ELETTRIFICATA ECC.
















# **RISCHIO ELETTRICO**

## **VERIFICHE DEGLI IMPIANTI**

- Gli impianti di terra devono essere verificati con periodicità :
  - Biennale quando installati in:
    - **□**Cantiere
    - □Ambiente a maggior rischio in caso di incendio
    - □Locali ad uso medico
  - Quinquennale se installati in ambienti ordinari

La verifica periodica deve essere richiesta alla AUSL (SSIA) o ad altro organismo autorizzato dal Ministero Attività Produttive

Copia delle dichiarazioni di conformità, se relative a lavori di trasformazione sostanziale o a nuovi impianti, devono essere inviate a AUSL Reggio Emilia - Servizio SIA e all'INAIL/ISPESL competente per territorio

59